

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni**CIRCOLARE n. 2 dell' 11 marzo 2008**Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare in esame:

1. afferma che l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01 costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne. In particolare la Finanziaria 2008 ha ulteriormente limitato il ricorso alle collaborazioni esterne solo ad ipotesi eccezionali e per prestazioni altamente qualificate di natura temporanea. Per l'incarico, pertanto, non può ritenersi configurabile né l'ipotesi:

- di proroga, se non limitatamente al compimento dell'attività avviata;
- di rinnovo dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione.

Rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica. Viene poi richiamata l'attenzione sulle prestazioni specifiche previste da programmi di ricerca di cui all'art. 51 comma 6 della L. 449/97 per le quali viene confermata l'applicazione della disciplina in materia di pubblicità e comparazione;

2. ritiene impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate ed in mancanza del presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'amministrazione. Il requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" comporta quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non si escludono percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente nei rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Viene, inoltre, ribadita la necessità di procedure comparative per il conferimento degli operanti da tempo nel settore di interesse;
3. ricorda le esclusioni dalla disciplina di cui all'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-quater D.Lgs. 165/2001 che non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999. Le collaborazioni meramente occasionali – che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non comportano l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità. Alle collaborazioni relative a progetti di ricerca e innovazione, di cui all'art. 1, comma 188, L. 266/2005 si applicano le disposizioni ordinamentali relative a presupposti, requisiti e modalità di individuazione nonché di pubblicità;
4. precisa che il limite temporale individuato dall'art. 36 del D.Lgs. 165/01, così come riformulato dalla Finanziaria 2008, in 3 mesi o nelle esigenze stagionali non riguarda i contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e, pertanto, non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato, ai quali solo si riferisce la citata norma;

5. distingue, nell'ambito dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01 in materia di collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, tra collaborazione occasionale e coordinata e continuativa. Nella prima ipotesi si ha una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria e autonoma; nella seconda si ha una prestazione di lavoro autonomo caratterizzata da continuità della prestazione, da coordinazione con l'organizzazione e i fini del committente. Il committente conserva, pertanto, un potere non di direzione ma di verifica dei risultati. La distinzione opera a fini fiscali e contributivi, nonché in relazione agli adempimenti connessi;
6. richiama, per quanto concerne gli obblighi di pubblicità, le seguenti disposizioni:
 - art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. 165/01: adozione regolamenti relativi alle procedure comparative per conferimento incarichi a soggetti esterni;
 - art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/01: obbligo di trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza. Obbligo di pubblicità sul sito web dell'amministrazione dell'elenco dei propri consulenti;
 - art. 3 comma 44 della Finanziaria 2008: la norma stabilisce un tetto sul compenso massimo erogabile, a carico delle pubbliche finanze, dalle P.A. e richiama l'obbligo di pubblicazione, sul sito Web dell'amministrazione o del soggetto interessato, dei dati relativi all'incarico. Viene altresì richiamata la preventiva comunicazione alla Corte dei Conti. Sia l'obbligo di pubblicità che di comunicazione riguarda i trattamenti economici che superano l'importo dello stipendio del 1° presidente della Corte di Cassazione (289.984,00€);
 - art. 3 comma 54, L. 244/2007: modifica l'art. 1 comma 127 della L.662/96 prevedendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso devono pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;
 - art. 3 comma 18, L. 244/2007: subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Tale vincolo si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1 gennaio 2008, mentre l'obbligo di pubblicazione più volte sancito dal legislatore trova già applicazione sui contratti in essere a tale data.
7. fa alcune riflessioni sul tema della responsabilità per il conferimento degli incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01 e delle previsioni di cui al comma 6 bis. In particolare afferma che sussiste l'ipotesi di responsabilità amministrativa del dirigente che ha conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare, ciò in quanto il conferimento dell'incarico costituisce atto di gestione. Tale responsabilità rileva anche sotto il profilo del danno erariale in quanto, sebbene la pubblica amministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa, è comunque tenuta a porre in essere comportamenti legittimi;

8. evidenza, infine, alcune norme in merito al trattamento previdenziale e allega uno schema di regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01.